

Sentenza del 18/01/2021 n. 29 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna Sezione/Collegio 1

Intitolazione:

Nessuna intitolazione presente

Massima:

Nessuna massima presente

Testo:

FATTO E DIRITTO

Con atto in data 29 gennaio 2015, la Società *STABILIMENTO BALNEARE D'AQUILA S.R.L.*, con sede legale in Cagliari, Viale Poetto n.10, **ha impugnato la sentenza emessa il 4 dicembre 2014** (depositata il 19 dicembre 2014), iscritta al no1482/05/2014, con la quale la 5.a Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari ha respinto il ricorso proposto dalla medesima Società per conseguire l'annullamento dell'avviso di pagamento n. 14P/S2014/100016707 emesso dal Comune di Cagliari a carico della predetta Società (notificato il 20.12.2013), relativo all'imposta T.A.R.I. dovuta per l'anno 2014 per lo stabilimento balneare gestito dalla predetta società, in concessione demaniale, nella località "Spiaggia del Poetto" di Cagliari: e l'ha condannata a rifondere le spese di lite al convenuto Comune di Cagliari.

In particolare, la Società appellante ha contestato il criterio impositivo della T.A.R.I. applicato dal Comune di Cagliari per il calcolo dell'imposta dovuta, che l'Ente impositore ha determinato equiparando l'intera superficie dell'arenile alle restanti infrastrutture fisse dello stabilimento, calcolando l'imposta dovuta per l'anno 2014 in euro 73.745,00 (su una superficie complessiva di mq. 12.577,00), sul rilievo che l'arenile non è ex se produttivo di rifiuti (citando anche sentenze di altre C.T. R. che hanno affermato questo principio).

La C.T.P., nella sentenza appellata, ha ritenuto che, "...omissis.... Destituito di fondamento è anche il secondo motivo, in base alla quale, a parere della ricorrente, l'attività esercitata nell'arenile per una superficie complessiva di mq. 12.577 non presenterebbe per sua natura alcuna idoneità a produrre autonomamente rifiuti.

Non solo invero il dpr 158/99 non distingue all'interno del genus stabilimenti balneari tra arenile e aree coperte ma non appare nemmeno sostenibile sotto il profilo della ragionevolezza che la frequentazione dell'arenile di uno stabilimento balneare, frequentato da un numero elevato di persone tutti i giorni e per lunghi periodi, non abbia idonea potenzialità alla produzione di rifiuti. Al riguardo, comunque, nulla ha in senso contrario provato la società ricorrente.

L'arenile nella specie, non è fra l'altro, utilizzato solo per le attività direttamente collegate con la balneazione e con l'utilizzo di ombrelloni e lettini, ma anche per l'utilizzo di giochi per bambini e per lo svolgimento di attività sportiva. Ed il posizionamento di contenitori dei rifiuti sull'arenile conforta quanto esposto.

Quanto infine alla lamentata mancata applicazione della riduzione connessa alla stagionalità dell'attività svolta, la riduzione è prevista dall'art 1 comma 659 lett. c della legge 147/2013: è appena il caso di osservare che la norma, come correttamente sottolinea il comune, prevede una facoltà e non l'obbligo per il Comune di adottare tale riduzione.

Ed intatti, il citato comma 659 stabilisce che "Il Comune con regolamento di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n.416 può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del trenta per cento, nel caso di: ... C) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o, ad uso non continuativo.

Ebbene, il Comune di Cagliari non ha deliberato alcuna previsione agevolativa per le attività ad uso stagionale o ad uso non continuativo.

Ne consegue che a queste ultime deve essere applicata la tariffa piena" (cfr., la sentenza appellata, p.2, capoversi da 4 a 10, sottolineature aggiunte).

Nel ricorso in appello depositato, la Società *STABILIMENTO BALNEARE D'AQUILA S.R.L.* ha ribadito di ritenere illegittimo l'atto impositivo, perché affetto dalle seguenti violazioni di legge:

a) l'art.1, commi 641 e 659 Legge N°147-2013 (Legge finanziaria 2014);

b) l'art.6 D.P.R. 158-1999;

c) l'art.65 D.Lgs 507-599;

d) gli artt.48 (primo comma), 50 (primo comma), e 65 del Regolamento I.U.C. del Comune di Cagliari (delibera C.C. 17.04.2014 N°23).

Nell'appello depositato, la ricorrente ha chiesto:

a) in via principale, la previa disapplicazione e/o l'annullamento del citato Regolamento comunale I.U.C. nella parte riferita alla T.A.R.I. in cui equipara aree coperte e scoperte - con particolare riguardo all'arenile - applicando una tariffa unitaria per il calcolo dell'imposta dovuta dalla medesima Società proprietaria dello stabilimento, per tale tipologia di attività, ed il conseguente annullamento dell'avviso di pagamento impugnato;

b) in via subordinata, l'annullamento dell'avviso di pagamento impugnato, dichiarando non dovuta la T.A.R.I. richiesta dal Comune di Cagliari per l'anno 2014, calcolata includendo anche la superficie di mq. 12.577 di arenile, e rideterminare la T.A.R.I. - e gli altri Tributi collegati - sulla restante superficie;

c) in ogni caso, l'annullamento dell'avviso di pagamento impugnato, nella parte in cui ha calcolato la T.A.R.I. - e gli altri Tributi collegati.

L'appello non è fondato.

La Commissione rileva che le dedotte violazioni di legge dalle quali sarebbe affetto l'atto di cui la Società appellante ha chiesto l'annullamento, afferiscono tutte alla (censurata) modalità di calcolo della T.A.R.I. richiesta in pagamento dall'Ente impositore, che appare viceversa congrua, se si considera che l'arenile costituisce la principale attrattiva di uno stabilimento balneare, ospitando giornalmente la quasi totalità della clientela che vi si trattiene per un numero rilevante di ore consecutive (alcuni, anche l'intera giornata): ed è proprio la presenza di un numero significativo di persone che rende l'arenile produttivo di rifiuti, legittimando il Comune di Cagliari gestore del servizio di raccolta (e di smaltimento) dei rifiuti prodotti anche dall'arenile, a richiedere il pagamento della T.A.R.I. considerandolo quale superficie utile per calcolare la somma dovuta per tale titolo (cfr., in termini, CASSAZIONE CIVILE, 5.a Sez., sentenza 3 dicembre 2019 N°31460, RV 656023-01: *"La TARSU è dovuta, a norma dell'art. 62 del D.lgs. n. 507 del 1993, per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte (a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni) e dei locali e delle aree che, per la loro natura o il particolare uso cui sono stabilite, sono destinate, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, non possono produrre rifiuti: tali esclusioni non sono, tuttavia, automatiche, perché ponendo la norma una presunzione "iuris tantum" di produttività, superabile solo dalla prova contraria del detentore dell'area, dispone altresì che le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità siano dedotte "nella denuncia originaria" o in quella "di variazione". e siano debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. L'art. 66 del D.lgs. cit. contempla, diversamente, dei temperamenti dell'imposizione per le situazioni che obiettivamente possono comportare una minore utilizzazione del servizio, come nel caso dell'uso stagionale o non continuativo in situazioni che danno luogo ad una riduzione percentuale della tariffa, risultanti dalla licenza rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, regolando in modo peculiare la fattispecie e ponendo a carico del contribuente un onere di dichiarazione e di prova delle situazioni fattuali.*(Fattispecie in tema di avviso di pagamento emesso nei confronti di un'attività di bar-ristorante e stabilimento in località balneare); v. anche, stessa Sezione, ordinanza 9 marzo 2020 N°6551, RV 659494-01, riguardante il caso di uno stabilimento balneare il cui ristorante era stato chiuso in conseguenza di un sequestro disposto dall'Autorità Giudiziaria penale: *"In tema di TARSU.... essendo il presupposto impositivo costituito dalla mera disponibilità di area produttrice di rifiuti e sussistendo una presunzione "iuris tantum" di produttività dei medesimi, grava sul contribuente l'onere di dimostrarela perdita di fatto della disponibilità di tali aree in conseguenza del provvedimento dell'autorità giudiziaria"*, massima depositata, sottolineatura aggiunta).

Quanto alla invocata riduzione tariffaria, la Commissione rileva che trattasi in ogni caso di un provvedimento rimesso alla valutazione pienamente discrezionale del Comune di Cagliari, e che nessuna formale richiesta per conseguire l'applicazione è stata presentata dalla Società appellante all'Ente impositore.

Per le considerazioni svolte, l'appello deve essere rigettato, compensando fra le parti le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

della sentenza emessa decidendo l'appello n.122/2015, proposto da: STABILIMENTO BALNEARE D'AQUILA S.R.L.
vs COMUNE DI CAGLIARI,

RIGETTA il ricorso, compensando fra le parti le spese di questo giudizio.

CAGLIARI, 28 luglio 2020.